



Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 33 Divieto di rumori (art. 42 cpv. 1 LCStr)

I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile. È segnatamente vietato:

- a. far riscaldare e girare inutilmente il motore di veicoli fermi;
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse;
- c. accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza nonché nelle curve e in salita;
- d. circolare troppo rapidamente, soprattutto nelle curve e in salita nonché con carico sciolto o con rimorchi;
- e. effettuare continuamente giri inutili nelle località;
- f. circolare nelle località con modalità di guida che provocano rumore inutile;
- g. provocare rumore inutile dal dispositivo di scappamento, come scoppi e scoppiettii, in particolare cambiando marcia o togliendo improvvisamente il piede dall'acceleratore oppure attivando una modalità di guida;
- h. disturbare con apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati sul veicolo.

¹ RS 741.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il

xx.xx.xxxx

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr